



RIEMERGO
SPORTELLO LEGALITÀ
DELLE CAMERE
DI COMMERCIO
LOMBARDE

*“Il valore di un’idea
sta nel metterla in pratica”*

Guida anticontraffazione delle Camere di Commercio lombarde



***“Il valore di un’idea
sta nel metterla in pratica”***

Guida anticontraffazione delle
Camere di Commercio lombarde



INDICE

6

PRESENTAZIONE

8

BREVETTI

15

MARCHI

20

*DOVE,
COME, A CHI...*

22

CCIAA

26

*DOGANE E
MONOPOLI*

31

*UFFICI
LOMBARDI*

33

*GUARDIA DI
FINANZA
POLIZIA LOCALE*

36

CNAC

PRESENTAZIONE

LA CONTRAFFAZIONE

La **contraffazione** è un fenomeno antico che altera le regole del mercato concorrenziale, danneggiando le imprese che operano nella legalità e rappresentando un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori. Provoca inoltre un danno al sistema economico nel suo complesso, perché sottrae posti di lavoro alla collettività ed entrate fiscali allo Stato.

Tali considerazioni avevano già precedentemente spinto la Camera di commercio di Milano a potenziare le iniziative volte alla tutela della proprietà intellettuale. Per questo, in collaborazione con le altre Istituzioni, era stato redatta e divulgata una Guida: il fine era quello di informare gli operatori del settore sui servizi disponibili per difendersi dai pericoli di questo fenomeno.

Nel corso degli anni il problema si è ulteriormente aggravato, alimentato dalle contaminazioni della criminalità organizzata nazionale ed internazionale.

“La contraffazione costituisce un fenomeno complesso, capace di provocare sensibili alterazioni delle dinamiche di mercato, con danni rilevanti a produttori, lavoratori, commercianti, consumatori.”

Guardia di Finanza

La concorrenza cinese, in particolare, ha messo drammaticamente in evidenza quanto siano importanti la difesa e la protezione dei marchi e dei brevetti, e quanto lo sia affrontare il mercato con una strategia finalizzata alla tutela delle idee innovative e dei prodotti Made in Italy. Per avere un'idea del fenomeno, seppur approssimativa, è sufficiente considerare che il giro d'affari dell'industria del falso è stimato intorno ai 7 miliardi di euro l'anno in Italia, mentre a livello mondiale ha raggiunto i 1700 miliardi di dollari. Numeri allarmanti, che evidenziano in modo inequivocabile l'urgenza e l'importanza per un'azienda di difendere il proprio prodotto.

Per sostenere le imprese in questo sforzo, le Istituzioni hanno affinato sensibilità, competenze e strumenti giuridici. Tuttavia, non sempre le aziende hanno consapevolezza e conoscenza dei mezzi a loro disposizione per tutelarsi. Da queste premesse nasce il progetto **Sportelli RiEmergo**, realizzato per volontà delle Camere di Commercio lombarde in collaborazione con la Camera di commercio di Genova, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza e il Centro Studi Anticontraffazione. L'iniziativa ha portato alla revisione della prima edizione della Guida della Camera di commercio di Milano, che è stata aggiornata alla luce dei nuovi strumenti per la prevenzione ed il contrasto repressivo del fenomeno

a disposizione delle Istituzioni. Attraverso la presente Guida, le Camere di Commercio lombarde e le altre istituzioni vogliono informare i cittadini sugli acquisti di dubbia provenienza e intervenire per contrastare la contraffazione: ciò per limitare i danni per le imprese e i consumatori, oltre ai rischi per la sicurezza e la salute persone.

La lotta alla contraffazione è un obiettivo prioritario dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, che si è dotata di strumenti gestionali avanzati e di un sistema di controllo basato sulle più evolute tecniche di analisi dei rischi.

“Le violazioni collegate a questo fenomeno costituiscono oggi la principale causa di sequestro delle merci ed è per questa ragione che l'Agencia è costantemente impegnata ad accrescere le attività di coordinamento con i principali attori della catena logistica e di cooperazione istituzionale a livello nazionale e internazionale.”

Lorenzo Clemente, Direttore regionale delle Dogane per la Lombardia.

“La contraffazione è un problema sempre più preoccupante, in quanto strettamente connesso con i traffici della criminalità organizzata a livello nazionale ed internazionale che danneggiano imprese e consumatori.

Le Istituzioni sono chiamate ad intervenire con mezzi repressivi e a collaborare sul fronte dell'informazione e della sensibilizzazione per diffondere una maggiore conoscenza del fenomeno e valorizzare l'utilizzo degli strumenti a difesa della proprietà intellettuale.”

Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi



COSA FARE? VADEMECUM BREVETTI E MARCHI

Che cos'è un Brevetto?

Il brevetto è un documento tecnico-legale che descrive il contenuto di un'invenzione di cui s'intende proteggere l'utilizzo finale. Tramite il brevetto lo Stato concede un diritto temporaneo di esclusiva per utilizzare l'invenzione e quindi trarne profitto.

Questo titolo ha un limite temporale:

- 5 anni per disegni e modelli (prorogabile per ulteriori 5 anni fino ad un massimo di 25);
- 10 anni per modelli d'utilità e topografie;
- 20 anni per invenzioni industriali e le nuove varietà vegetali (ad esclusione di alberi e viti, il cui diritto dura 30 anni dalla concessione). Inoltre, sussiste un limite territoriale coincidente con lo Stato che lo concede. Il titolare, grazie al brevetto

nazionale, gode di un monopolio sulla propria idea innovativa nel territorio nazionale. A ciò si aggiunge la possibilità di estendere tale monopolio ai mercati europei ed extra europei mediante la presentazione di una domanda di Brevetto Europeo o Internazionale. Nel 2017 dovrebbe entrare in vigore il Brevetto Unitario dell'Unione Europea.

I brevetti si distinguono in:

- Invenzione industriale;
- Modello di utilità;
- Disegno o modello;
- Topografia e altre varietà vegetali.

UN PROBLEMA DA AFFRONTARE

Per la tutela dei propri prodotti non può esserci strategia migliore della registrazione dei brevetti e dei marchi. Da qui l'utilità di una guida per capire le parole chiave della "proprietà industriale", per sapere cosa la legge definisce con i termini marchio e brevetto, capirne le caratteristiche e cogliere le differenze.

L'invenzione Industriale

È la soluzione innovativa ad un problema tecnico. Può consistere in un nuovo metodo o in un nuovo processo di lavorazione industriale, può essere uno strumento, un dispositivo meccanico o un utensile che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica. La tutela dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, senza possibilità di rinnovo.

I requisiti sono:

- **NOVITÀ:** l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica, non deve cioè essere stata divulgata o resa nota al pubblico in Italia o all'estero. Pertanto, deve rimanere segreta fino al deposito della domanda.
- **ORIGINALITÀ:** l'invenzione deve essere il risultato

di uno sforzo inventivo e non risultare in modo evidente dall'applicazione di normali conoscenze tecniche da parte di un esperto del ramo.

- **INDUSTRIALITÀ:** l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.
- **LICEITÀ:** l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Il Modello di utilità

È un trovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o a parti di esse, strumenti, utensili o oggetti. Il modello d'utilità si distingue dall'invenzione industriale in quanto è caratterizzato da un grado innovativo inferiore. Anche per poter brevettare un modello di utilità è necessario che questo abbia gli stessi requisiti validi per l'invenzione industriale. La tutela dura 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, senza possibilità di rinnovo.

Disegno o Modello

È l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. La tutela dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, prorogabili per ulteriori quinquenni fino a un massimo di 25 anni.

Requisiti:

•**NOVITÀ:** un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda. I disegni o modelli vengono considerati identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

•**CARATTERE INDIVIDUALE:** un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale

utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda o della data di priorità.

•**LICEITÀ:** il disegno o il modello non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Il Brevetto Europeo

La Convenzione di Monaco del 1973 ha istituito una procedura unificata di deposito, esame e concessione da parte dell'EPO (European Patent Office) di un brevetto europeo per invenzione industriale o modello d'utilità. Questo sistema permette di richiedere, attraverso un'unica domanda, la tutela brevettuale nei 38 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione, ottenendo un titolo che attribuisce, nel territorio degli Stati designati, i medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali.

Il Brevetto Internazionale

Il sistema del brevetto internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) consente di richiedere la tutela brevettuale in 148 Paesi europei ed extra-europei. La procedura prevede la presentazione di una domanda unica per tutti gli Stati e il successivo esame a opera degli Uffici Centrali Brevetti dei singoli Paesi; tale esame determina la concessione del brevetto nel singolo Stato.

“

LA RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ

La Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale stabilisce che, una volta presentata una domanda di marchio o brevetto in uno dei Paesi firmatari, il titolare ha il diritto di rivendicare la priorità della propria domanda per un periodo di 12 mesi per i brevetti, e di 6 mesi per i marchi, i disegni e i modelli. La data di presentazione della prima domanda viene considerata la “data di priorità”.

Pertanto, la domanda di estensione in altri Paesi del proprio marchio o brevetto, presentata durante i periodi indicati, prevale sulle domande presentate da terzi successivamente alla data di priorità.

”



“

I 38 PAESI

I 38 Paesi attualmente aderenti alla convenzione del brevetto Europeo: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

INFO:

Info: <http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero/il-brevetto-europeo>



”

Il Brevetto Unitario

L'Italia ha aderito nel corso del 2015 al Brevetto unitario europeo, divenendo il 26esimo Stato dell'Unione, su 28 (ad esclusione di Spagna e Croazia), a far parte della cooperazione rafforzata. Lo ha annunciato la Commissione europea, ricordando che il nostro Paese è il quarto maggior mercato europeo in termini di brevetti concessi.

Il nuovo istituto sarà operativo dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul Tribunale del brevetto unificato (UPC) il quale, a sua volta, entrerà in vigore dopo la ratifica di almeno 13 Stati membri, tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Il brevetto unitario sarà concesso dall'EPO in base alle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo, al quale, dopo la concessione, verrà dato effetto unitario per il territorio dei 26 Stati aderenti. La richiesta di brevetto unitario dovrà essere depositata presso l'EPO entro un mese

dalla concessione del brevetto europeo; una volta entrato in vigore, esso potrà quindi essere richiesto anche sulla base di domande di brevetto europeo attualmente pendenti. Dopo la concessione del brevetto unitario, nessuna ulteriore traduzione sarà necessaria. Verranno tuttavia messe a disposizione, gratuitamente, traduzioni automatiche di buona qualità in tutte le lingue ufficiali della UE a mero titolo informativo (senza alcun effetto legale): il brevetto unitario fornirà dunque una protezione giuridica in 26 Stati membri della UE nella lingua della procedura presso l'EPO.

Il brevetto unitario coesisterà con i brevetti nazionali e con il classico brevetto europeo, con il quale condividerà la base giuridica e la procedura di concessione e da cui si differenzierà solo per la fase successiva alla concessione.

INFO PCT:

<http://www.wipo.int/pct/en/>
<http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero/il-brevetto-internazionale-pct>



INFO:

<http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2007959/Rassegna%20agevolazioni%20e%20brevetto%20europeo.pdf>
<http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero/il-brevetto-europeo>





Tutela Brevettuale

I richiedenti di una domanda di brevetto europeo avranno quindi la possibilità di ottenere una tutela brevettuale:

- Nei 26 stati membri dell'UE aderenti, facendo domanda per il brevetto unitario oppure sulla base della tradizionale procedura del brevetto europeo;
- In Spagna, Croazia e nei restanti paesi extracomunitari aderenti all'EPC unicamente sulla base della tradizionale procedura del brevetto europeo.

Nel sistema del brevetto unitario, l'EPO sarà anche responsabile della gestione centralizzata del brevetto, riscuotendo le tasse annuali di mantenimento e ridistribuendo le stesse agli stati aderenti.

Il fatto che il brevetto unitario sia trattato come un unico brevetto, non richiedendo più di essere convalidato ed amministrato a livello nazionale, dovrebbe portare a risparmi enormi in termini di tempi e costi, aumentando quindi la competitività europea rispetto a USA, Giappone e altri Paesi non europei. Sulla base dell'attuale bozza di accordo, l'UPC avrà esclusiva giurisdizione in materia di azioni di contraffazione di brevetti europei e unitari e di certificati di protezione complementare, di azioni declaratorie di non contraffazione di brevetti europei e unitari, di azioni revocatorie di brevetti europei e unitari, di azioni declaratorie di nullità di certificati di protezione complementare e di procedimenti cautelari. Il Brevetto unitario assicura anche una maggiore sicurezza giuridica, grazie ad un sistema centralizzato per la composizione dei contenziosi presso il Tribunale Unificato dei brevetti.



Che cos'è un Marchio?

Il marchio è un segno distintivo che identifica i prodotti o i servizi di un'impresa; può consistere in parole, disegni, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni e tonalità cromatiche.

Requisiti:

• **CAPACITÀ DISTINTIVA**: la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quelli altrui.

• **NOVITÀ**: l'assenza sul mercato di prodotti o servizi caratterizzati da segni uguali o simili.

• **ORIGINALITÀ**: il carattere di fantasia del segno distintivo, che non può consistere in una denominazione generica di prodotti o servizi o in un'indicazione descrittiva.

• **LICEITÀ**: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Il marchio può avere differenti validità:

- Sul territorio nazionale (marchio nazionale);
- Nei Paesi dell'Unione Europea (comunitario);
- Presso altri Paesi extra-europei (internazionale).

La tutela del marchio, sia nazionale che internazionale, è valida per 10 anni dalla data del deposito e può essere rinnovata per successivi periodi di 10 anni.

Le Camere di Commercio nazionali sono competenti in materia di marchi nazionali e internazionali; i marchi comunitari, invece, sono di competenza dell' EUIPO (Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale), avente sede ad Alicante (Spagna).

Il Marchio Collettivo

Il **marchio collettivo** è una particolare forma di privativa che non serve a distinguere prodotti o imprese, ma a garantire l'**origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio**, nei confronti del consumatore.

Il marchio collettivo viene solitamente registrato da soggetti (persone fisiche, associazioni, consorzi, cooperative...) il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto quello di **controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto**, regolando l'uso del marchio depositato, e concedendolo solo a soggetti e prodotti che rispettino i criteri stabiliti. Per questo motivo il marchio collettivo può anche essere costituito da un segno che indichi la provenienza geografica. Il marchio collettivo è utilizzato sempre più frequentemente in Italia, in particolare da parte dei consorzi di tutela dei nostri prodotti agro-alimentari tipici. **Esempi di marchi collettivi sono** il marchio "Grana Padano", che fa capo al relativo Consorzio, e il marchio "Vero Cuoio Italiano", che fa capo all'Unione Nazionale Industria Conciaria UNIC.



Insieme alla domanda di registrazione del marchio collettivo devono essere allegati i regolamenti concernenti l'uso del marchio, i controlli da parte del soggetto preposto e le relative sanzioni; le modifiche ai regolamenti devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.



L'art. 11 del Codice della Proprietà Industriale, che regola questa disciplina, chiarisce che: "I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti".

“

IL MARCHIO COMUNITARIO

Dal 1° Aprile 1996 è entrato in vigore il marchio comunitario, valido sull'intero territorio dell'Unione Europea. La procedura unica di registrazione si svolge presso l'UAMI, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

Con la registrazione, il titolare acquisisce un diritto di esclusiva in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Con il marchio comunitario la protezione si estende ai 28 Paesi dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

”

INFO:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it>



Il Marchio Internazionale

La registrazione internazionale permette al titolare di un marchio registrato di ottenere la protezione negli Stati aderenti alla Convenzione di Madrid (attualmente, 94 Paesi).

Questa registrazione permette, con un unico deposito effettuato in una singola lingua presso l'OMPI/WIPO di Ginevra, la semplificazione delle procedure di domanda e la riduzione dei costi. Ottenuta la registrazione, il marchio sarà valido per 10 anni in tutti quegli Stati designati che, dopo aver vagliato la richiesta alla luce delle normative nazionali, avranno concesso la protezione.

INFO:

www.wipo.int/madrid/en



Le Ricerche di Anteriorità

La ricerca di anteriorità permette di accertare il requisito di novità, e quindi verificare che non siano già stati depositati marchi identici o simili per gli stessi prodotti e servizi, o che il trovato non sia già coperto da brevetto.

Sul Web sono disponibili le banche dati nazionali che contengono le informazioni relative a Marchi, Invenzioni Industriali, Modelli di Utilità e Disegni e Modelli depositati in Italia.

Inoltre sono consultabili le banche dati dei Marchi Internazionali, gestite dall'OMPI – Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale, e dei marchi Comunitari, gestite dall'UAMI. Prima di effettuare



un deposito all'estero, è possibile verificare la novità del proprio marchio, consultando i registri nazionali di Paesi europei ed extra-europei. Gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio possono fornire utili informazioni per impostare le ricerche in banca dati ed effettuare le verifiche necessarie.

Per facilitare l'accesso all'informazione Brevettuale, l'Ufficio Europeo Brevetti ha promosso una rete di Info Centre Europei (PATLIB INFO CENTRES) collegati a un centro principale, a Vienna. In Italia i PATLIB sono oltre 50 e sono stati costituiti presso alcune Camere di Commercio, Università e Centri di Ricerca. Ogni centro è attrezzato per fornire servizi di documentazione brevettuale, grazie alla disponibilità delle principali banche dati europee ed internazionali. L'arco di tempo in cui è possibile rivendicare la priorità del proprio brevetto è di 12 mesi, salvo si tratti di un disegno o modello, per cui il tempo disponibile è di 6 mesi. Anche per la registrazione dei marchi la priorità è rivendicabile entro 6 mesi di tempo.

La Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi effettua ricerche di anteriorità esclusivamente per i marchi denominativi, sulla banca dati SAEGIS; la ricerca marchio nazionale è gratuita, quella internazionale, invece, richiede il pagamento di € 8,00 per nominativo ricercato fino a 5 classi.



DOVE, COME, A CHI RIVOLGERSI?

Tutte le informazioni sono disponibili e consultabili sui siti delle Camere di Commercio nella sezione dedicata.

• **Brevetti Nazionali:**

Depositi online o presso le Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

• **Brevetti Europei:**

Depositi online oppure presso l'Ufficio Brevetti della Camera di commercio di Roma, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o l'Ufficio Europeo Brevetti. Presso le Camere di Commercio è possibile depositare la traduzione in lingua italiana del testo di un brevetto europeo avente l'Italia come Paese designato, ai fini della validazione nazionale.

• **Brevetti Internazionali (PCT):**

Depositi online oppure presso l'Ufficio Brevetti della Camera di commercio di Roma, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o l'Ufficio Europeo Brevetti. Presso le Camere di Commercio è possibile depositare la traduzione in lingua italiana del testo di un brevetto europeo avente l'Italia come Paese designato, ai fini della validazione nazionale.

• **Disegni & Modelli Comunitari:**

Depositi online o presso le Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

• **Disegni & Modelli Internazionali:**

Depositi online oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o la sede dell'O.M.P.I. a Ginevra (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).

• **Marchi nazionali:**

Depositi online oppure presso le Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

• **Marchi comunitari:**

Depositi online oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o la sede dell'EUIPO ad Alicante in Spagna.

• **Marchi internazionali:**

Depositi online oppure presso le Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

CAMERE DI COMMERCIO

Le Camere di Commercio sono a disposizione tramite i propri uffici per offrire informazioni sulla procedura da seguire, consultare anche dati sui brevetti e marchi, avere aggiornamenti su possibili finanziamenti in atto in questo ambito.

Inoltre, le Camere di Commercio lombarde mettono a disposizione un servizio gratuito di assistenza consulenti specializzati che possono essere di supporto nell'espletamento delle procedure di deposito di un marchio o un brevetto attraverso il portale:

INFO:

www.lombardiapoint.it



CCIAA BERGAMO

Ufficio Marchi & Brevetti
Via Zilioli, 2
24121 Bergamo
Tel. 035.388.8015-8044
brevetti@bg.camcom.it

CCIAA BRESCIA

Ufficio Competitività delle
Imprese Brevetti e marchi
Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
Tel. 030.3725.256
Fax 030.3725.300
brevetti@bs.camcom.it

CCIAA LECCO

CCIAA di LECCO
Via Tonale, 28/30
23900 Lecco
Tel. 0341.292.229
Fax 0341.292.220
sportelli@lc.camcom.it

CCIAA MANTOVA

Ufficio Sanzioni Brevetti
e Tutela del Consumatore
Largo di Porta Pradella, 1
46100 Mantova
Tel. 0376.234.342.369
Fax 0376.234.429
brevetti@mn.camcom.it

CCIAA SONDRIO

UO ANAGRAFE CAMERALE
Giuseppe Piazzi 23 - Sondrio
Tel. 0342 527111
Fax 0342 527202
E-mail:
registro.imprese@so.camcom.it

CCIAA VARESE

Ufficio marchi e brevetti
Piazza Monte Grappa, 5
21100 Varese
Tel. 0332/295.364
Fax 0332/286.038
brevetti@va.camcom.it

CCIAA COMO

Ufficio Regolazione e tutela
del mercato - Brevetti e marchi
Via Parini, 16 - 22100 Como
Tel. 031.256.511-536
Fax 031.256.354
brevetti@co.camcom.it

CCIAA CREMONA

Ufficio Marchi e Brevetti
Piazza Stradivari, 5
26100 Cremona
Tel. 0372.490.318
Fax 0372.490.333
legalita@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

Ufficio Proprietà Intellettuale
via Meravigli, 11 - 20123 Milano
Contact Center: 800.22.63.72
(per chiamate fuori provincia
o cell: 02.85152000)
info.marchiebrevetti@mi.camcom.it (info)
ricerca.marchiebrevetti@mi.camcom.it (assistenza)

Ufficio marchi e brevetti
Piazza Cambiagli, 9
20900 Monza
Tel. 039.2807455 -7442-7504
brevettiemarchi@mb.camcom.it

Ufficio Marchi e Brevetti
e Tutela del Consumatore
Via Haussmann 11/15 - Lodi
Tel. 0371.4505203-208-223-244
mercato@lo.camcom.it

CCIAA PAVIA

Ufficio Regolazione del Mercato
Brevetti
Via Mentana, 27 - 27100 Pavia
Tel. 0382/ 393.211
Fax 0382/393.243
ufficiobrevetti@pv.camcom.it



Tentativi di Truffe

Le imprese ed i singoli utenti non sono tenuti a versare alcun compenso a società private che richiedono denaro in cambio della pubblicazione del proprio marchio/brevetti.

Le succitate società, infatti, escogitano questo sistema per ingenerare confusione nei titolari di marchi e brevetti spingendoli a pagare per un servizio di pubblicazione su banche dati gestite da loro. Si precisa, pertanto, che né la Camera di commercio né l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi inviano richieste di pagamento per registrazioni internazionali o per il rinnovo dei marchi.

Quadro normativo

La **contraffazione**, nella sua accezione più ampia, si riferisce ai fenomeni riconducibili alla produzione e commercializzazione di merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato, o che non possa essere distinto da tale marchio, e alla produzione di beni che costituiscono o contengono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright, fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria”, modelli o disegni, brevetti.

La contraffazione è un **illecito penale**, che riguarda la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se inserito nel quadro del commercio internazionale, intendendo per tale quello U.E. – Extra U.E. e viceversa, è possibile classificarlo anche come illecito doganale extratributario.

Dopo il Brevetto

L'attivazione di strumenti preventivi consistenti nella registrazione di marchi e brevetti potrebbe non essere sufficiente a garantire adeguata tutela.

Nel caso in cui si verificano episodi di contraffazione, si rende necessario porre in essere altri strumenti repressivi, quali la denuncia da parte del titolare del diritto e/o procedure attivabili d'ufficio dalle Autorità preposte al controllo.

Regolamenti

Regolamento (UE) n. 608/2013:

Abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1383/2003, introducendo una serie di modifiche al quadro giuridico precedente, al fine di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

I diritti di proprietà intellettuale tutelati comprendono:

- marchi;
- brevetti;
- disegni e modelli;
- diritto d'autore;
- privative per ritrovati vegetali;
- indicazioni geografiche;
- modelli di utilità;
- denominazioni commerciali;
- topografie di prodotti a semiconduttori;
- certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari.

Regolamento (UE) n. 1352/2013:

Regolamento di esecuzione (stabilisce i formulari da utilizzare per richiedere la tutela).

Regolamento (UE) n. 2424/2015 di modifica del Regolamento (CE) n. 207/2009:

Relativo al marchio comunitario che dà diritto di impedire a terzi l'introduzione nel territorio dell'Unione, in ambito commerciale, di prodotti che non siano stati regolarmente immessi in libera pratica.

Artt. 473 ss. c.p.:

Costituiscono la base giuridica delle attività di contrasto alla contraffazione e prevedono distinte ipotesi criminose relativamente ai prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, art.4 co.54:

Introduce alcune norme che rafforzano l'intervento doganale di contrasto al fenomeno della contraffazione.

Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art.15 e art.17 co. 1:

Rafforza i poteri di contrasto alla contraffazione, inasprisce il trattamento sanzionatorio ed interviene anche sul piano processuale, dotando le Forze dell'ordine e l'Agenzia delle dogane di strumenti investigativi migliori.

Circolare n. 24/D del 30 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Istruzioni per l'intervento Autorità doganali nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale.

Nota prot. n. 79094RU del 04/08/2015 della D.C.T.I. (Direzione centrale tecnologie per l'Innovazione) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Obbligo ed istruzioni per l'utilizzo della procedura telematica per l'invio delle domande di intervento.

Determinazione n. 282/USD del 28 febbraio 2004 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

(F.A.L.S.T.A.F.F.) Attivazione della banca dati multimediale.

Nel caso in cui si ravvisi un illecito riconducibile al reato di contraffazione, d'ufficio o su istanza dell'interessato, è possibile attivare l'intervento di:

- Agenzia delle dogane e dei Monopoli per interventi sulla merce in entrata ed in uscita dal territorio nazionale;
- Guardia di finanza per i prodotti che già sono presenti sul mercato italiano;
- Polizia locale per il presidio del territorio.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, produce notevoli danni ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari dei diritti, e inganna i consumatori, facendo talvolta correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza.

Alcuni dei settori riguardano immediatamente la salute dei consumatori, che deve essere tutelata dall'intervento preventivo delle autorità di controllo e dalla repressione, anche attraverso il sequestro e la distruzione delle merci contraffatte.

L'Autorità doganale ha il potere di sospendere lo svincolo delle merci che attraversano i confini (terrestri, portuali ed aeroportuali) o procedere al blocco delle merci sospettate di illeciti, informando il titolare del diritto.

I funzionari delle dogane intervengono sulle merci sulle quali pendono i seguenti sospetti:

- Violazione del diritto di proprietà intellettuale;
- Siano state dichiarate per essere introdotte o per l'uscita dal territorio della UE;
- Siano state dichiarate per essere esportate o importate;
- Siano state scoperte durante controlli effettuati per le merci in entrata o in uscita dal territorio della UE.

Le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale vengono distinte in:

- **Merci contraffatte**, ovvero i prodotti che hanno un marchio di fabbrica identico o comunque tale da non potere essere distinto da quello registrato;
- **Merci usurpative**, ovvero i prodotti che formano o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore (merci cd. piratate come musica, film, software);
- **Merci sospettate** di violare un diritto di proprietà intellettuale.



Numero di pezzi sequestrati per categoria merceologica in regione Lombardia (2014-2016)

Fonte: Agenzia delle Dogane e Monopoli

ABBIGLIAMENTO

TOT: 89.447



ACCESSORI

TOT: 134.442



GIOIELLI

TOT: 1.819



ALTRE MERCI

TOT: 947.373



L'istanza di tutela. La Banca dati F.A.L.S.T.A.F.F.

Nella lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, un ruolo chiave è svolto dalle imprese e dai titolari dei diritti, che collaborano con le Pubbliche Autorità nell'attività di controllo. La normativa nazionale ed europea conferisce infatti alla dogana il potere di bloccare le merci sospette per accertarne l'autenticità.

Questa procedura, gratuita, prevede che il titolare della posizione soggettiva da tutelarsi possa presentare una domanda d'intervento:

- all'Amministrazione doganale del proprio Paese (domanda nazionale);
- o dei diversi Paesi membri dell'Unione Europea (domanda unionale).

Il titolare della proprietà intellettuale presenta via web l'istanza di tutela, elencando i prodotti che intende tutelare, le caratteristiche merceologiche e doganali e le eventuali ipotesi di frode conosciute. Può allegare immagini (di marchi e/o modelli) o file (depliant, brochure esplicative, file tecnici...) ed ogni elemento utile per riconoscere il prodotto originale e "scoprire" il prodotto contraffatto. Ogni azienda che richieda un intervento dell'Autorità doganale per un proprio prodotto genera nella banca dati una scheda ove sono registrate tutte le informazioni tecniche che contraddistinguono il prodotto stesso.

Da cosa è composta l'istanza?

- Scheda Azienda;
- Scheda prodotto;
- Segnalazione della contraffazione;
- Una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci originali (ad esempio fotografie e descrizione del prodotto e dell'imballaggio);
- Il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato dal titolare del diritto;
- Un elenco di produttori, distributori, licenziatari autorizzati;
- Il paese o l'area geografica di possibile provenienza delle merci in violazione;
- I sospetti destinatari delle merci in violazione del DPI;
- Informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciute.

Chi può chiedere l'intervento?

L'intervento può essere richiesto dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia valido in uno o più stati membri dell'Unione Europea.

A chi presentare la richiesta di tutela?

L'intervento viene richiesto presso l'Autorità doganale o Statale di un Paese, ma con efficacia anche per gli altri Stati della Comunità indicati nella richiesta, qualora il titolare abbia acquisito un titolo comunitario (es. marchio). Tutte le informazioni contenute nelle schede alimentano il sistema di Analisi dei rischi e il sistema di screening delle dichiarazioni che accompagnano le merci all'attraversamento della frontiera.

Questi dati contribuiscono all'implementazione della banca dati F.A.L.S.T.A.F.F. (Fully Automated Logical SysTem Against Forgery Fraud), che consente di confrontare i prodotti sospetti con gli originali e con la base dati comunitaria COPIS (anti- COunterfeit and Piracy Information System). Con questo strumento telematico l'Agenzia ha risposto alle esigenze di identificare il maggior numero possibile di prodotti contraffatti, intercettare le strategie di frode e minimizzare i tempi di intervento. Infatti, i funzionari possono interrogare la banca dati, ottenendo risposte tempestive, ed integrare tali informazioni con la collaborazione dei tecnici delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità

dei prodotti posti sotto tutela. Nella definizione della strategia più efficace, la banca dati F.A.L.S.T.A.F.F. si integra con il Circuito Doganale di Controllo e di Sicurezza, analizzando in tempo reale tutte le dichiarazioni doganali presentate e le indirizza ai canali di controllo abbinati ai profili di rischio elaborati tramite la banca dati.

Autorità Doganale

Nell'ambito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il settore è gestito da:

**Direzione centrale
legislazione e procedure doganali,
Ufficio AEO, altre semplificazioni e
rapporto con l'utenza:**

in qualità di servizio doganale competente ai sensi degli artt. 9 e 14 del Reg. n. 608/2013. Adotta le decisioni di accoglimento/rigetto della domanda, di revoca/modifica di precedenti decisioni di accoglimento e di proroga del periodo di intervento. Tale Ufficio è anche il contatto con gli omologhi servizi presso le dogane degli altri Stati membri per gli scambi informativi relativi alla gestione delle istanze di tutela.

Direzione centrale
antifrode e controlli, Ufficio
Investigazioni:

essa ha le competenze sulle attività operative di controllo a livello nazionale ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Reg. n. 608/2013. Comprende inoltre la gestione delle azioni, decise a livello internazionale, unionale e nazionale, la costituzione di gruppi di progetto per lo studio di particolari settori, nonché le relative analisi e indagini.

- **L'Autorità Doganale**, in sede locale rappresentata dagli Uffici delle Dogane territorialmente competenti, può sospendere lo svincolo o bloccare le merci per un periodo da 3 a 10 giorni lavorativi (prorogabili di ulteriori 10 gg, se necessario). Per i soggetti per i quali la domanda non è stata ancora presentata, la dogana può anche consentire di depositare una domanda d'intervento entro 4 giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o blocco delle merci. In caso di mancanza di tale comunicazione scritta, l'Ufficio doganale può procedere allo svincolo delle merci sospette.
- **L'Ufficio Doganale italiano**, quando riceve la comunicazione scritta in cui il titolare del diritto conferma l'esistenza della violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica, che automaticamente avvia un procedimento penale. L'intervento d'ufficio si ha qualora l'autorità doganale abbia motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale: in questo caso può intervenire in assenza di una richiesta, invitando il titolare del diritto a fornire le informazioni necessarie per confermare il sospetto. Può eventualmente disporre la sospensione del rilascio o il blocco delle merci al fine di consentire al titolare del diritto di presentare una richiesta di intervento.
- **Il Regolamento (UE) n. 608/2013** ha previsto l'adozione obbligatoria della "procedura semplificata" che consente la distruzione di alcune merci, senza l'obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Le Autorità doganali possono procedere alla distruzione delle merci, senza necessità di previa determinazione dell'effettiva sussistenza della violazione, qualora, entro 10 giorni (3 gg nel caso di merci deperibili) il soggetto che ha fatto domanda conferma che trattasi di merce contraffatta, richiedendone la distruzione, ed altresì il detentore delle merci conferma che si può procedere alla distruzione. Tale procedura non è comunque applicabile in Italia perché vi ostano le norme processual-penalistiche. Tale evenienza è stata peraltro prevista a livello di normazione comunitaria all'art. 1 – punto 6 – del Reg. (UE) n. 608.



EXPORT

IMPORT

UFFICI IN LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE

Via Valtellina, 1 - 20159 (MI)
Tel. 0039 02 699131
drd.lombardia@agenziadogane.it
PEC drd.lombardia@pce.agenziadogane.it

UFF. DOGANE MILANO 1

Via Ceresio, 12 - 20154 (MI)
Tel. 0039 02 62271
dogane.milano1@agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.milano1.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE MILANO 2

Via Valtellina, 1 - 20159 (MI)
Tel. 0039 02 69501
dogane.milano2@agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.milano2.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE MILANO 3

Aeroporto di Linate - 20090 Segrate (MI)
Tel. 0039 02 70200470
02 70200510
dogane.milano3@agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.milano3.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE BERGAMO

Largo Belotti, 3 - 24121 Bergamo
Tel. 0039 035/0862111 (centralino)
Tel. 0039 0350862252 (Ufficio Intrastat)
dogane.bergamo@agenziadogane.it
PEC
dogane.bergamo@pce.agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.bergamo.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE BRESCIA

Via Perotti, 9 - 25125 Brescia
Tel. 0039 030/7680111
dogane.brescia@agenziadogane.it
PEC
dogane.brescia@pce.agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.brescia.urp@agenziadogane.it

UFFICI IN LOMBARDIA

UFF. DOGANE COMO

Via Regina Teodolinda, 2 - 22100 Como
Tel. 0039 031 4495111
dogane.como@agenziadogane.it
PEC
dogane.como@pce.agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.como.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE MALPENSA

Cargo City – 21010 Aeroporto Malpensa
Tel. 0039 02 58586300
dogane.malpensa@agenziadogane.it
PEC
dogane.malpensa@pce.agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.malpensa.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE MANTOVA

Via Colombo, 17 - 46100 Mantova
Tel. 0039 0376 343511
dogane.mantova@agenziadogane.it
PEC
dogane.mantova@pce.agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.mantova.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE PAVIA

Via Venegoni, 18 - 27100 Pavia
Tel. 0039 0382 07920
dogane.pavia@agenziadogane.it
PEC
dogane.pavia@pce.agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.pavia.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE TIRANO

Piazza Stazioni, 22 - 23037 Tirano (SO)
Tel. 0039 0342 701198
dogane.tirano@agenziadogane.it
PEC
dogane.tirano@pce.agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.tirano.urp@agenziadogane.it

UFF. DOGANE VARESE

Viale Ippodromo, 9 - 21100 Varese
Tel. 0039 0332/1822117
dogane.varese@agenziadogane.it
PEC
dogane.varese@pce.agenziadogane.it
Area Assistenza ed
Informazioni agli Utenti
dogane.varese.urp@agenziadogane.it

Uffici Centrali competenti

Le attività relative lotta alla contraffazione sono ripartite tra:

Direzione centrale legislazione e procedure doganali

La Direzione centrale legislazione e procedure doganali - Ufficio AEO, oltre semplificazioni e rapporto con l'utenza - riceve le istanze di tutela nazionali ed unionali, adotta le decisioni di accoglimento e/o rigetto delle domande di tutela presentate alle autorità doganali, di revoca/modifica di precedenti decisioni di accoglimento e di proroga del periodo di intervento ai sensi degli artt. 9 e 14 del Reg. (UE) n. 608/2013. L'Ufficio funge da punto di contatto con i servizi doganali competenti designati dagli altri Stati membri per gli scambi informativi relativi alla gestione delle istanze di tutela.

E-mail:

dogane.legislazione@dogane.semplicificazioni@agenziadogane.it

Tel: 06.50246616

Tel: 06 5024 6596

Direzione centrale antifrode e controlli

La Direzione centrale antifrode e controlli coordina e gestisce le attività di contrasto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale, unionale e internazionale, anche attraverso la partecipazione ai gruppi di progetto per lo studio di particolari settori, e svolge le relative analisi e indagini.

E-mail:

dogane.antifrode@dogane.investigazioni@agenziadogane.it

Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è fortemente impegnata nel contrasto alla contraffazione in ragione delle peculiari competenze di polizia economico-finanziaria attribuite al Corpo dal D.Lgs. n. 68 del 19

marzo 2001, il quale ha adeguato i compiti del Corpo all'evoluzione dello scenario economico interno ed internazionale. In tal senso, alla Guardia di Finanza sono state conferite peculiari potestà ispettive e sono stati demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione per tutelare il mercato dei beni e dei servizi.

Il conferimento per legge di questa missione istituzionale è stato ribadito, altresì, in occasione della ridefinizione dei comparti di specialità delle Forze di Polizia, introdotta dal c.d. "Decreto-Pisanu" (direttiva del Ministro dell'Interno pro tempore datata 28 aprile 2006).

A partire dal 2001, pertanto, il legislatore italiano ha operato una scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla Guardia di Finanza, la titolarità dei compiti di "prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico" (dell'articolo 2, comma 2, lettera L del D.Lgs. n. 68/2001).

Sul piano organizzativo

Per arginare la contraffazione sul campo, il Corpo può contare su una rete capillare di Reparti operativi, presenti sul territorio nazionale, nonché sul Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale, che svolge funzioni di analisi e coordinamento nel settore. A questa piaga dell'economia, la Guardia di Finanza oppone un'azione preventiva e repressiva articolata essenzialmente su 3 livelli. Un primo fronte è costituito dal presidio degli spazi doganali, finalizzato ad intercettare i traffici illeciti di merci contraffatte e pericolose prima ancora che vengano immesse nel circuito commerciale nazionale; un secondo stadio è costituito dall'azione dei Reparti territoriali, impegnati nel controllo economico e finanziario delle rispettive circoscrizioni di servizio, i quali sono spesso artefici dell'individuazione e della successiva interdizione dei prodotti illegali, all'atto della loro immissione in consumo da parte di rivenditori e dettaglianti. Terzi,

ma non ultimi, vengono impiegati Reparti specializzati - come i Nuclei di Polizia Tributaria - che annoverano unità con specifica competenza in questo settore d'intervento ed il cui obiettivo è ricostruire e perseguire la "filiera del falso", tanto in ambito nazionale che in ambito internazionale.

Sul piano operativo

La strategia operativa è, naturalmente, rafforzata dalla collaborazione inter-istituzionale, a livello nazionale ed internazionale, con gli altri partner impegnati nello specifico settore.

All'estero, numerose e molto proficue sono le sinergie info-operative con Interpol, Europol ed altri Organismi/Istituzioni internazionali (OLAF, Direzioni Generali dell'Unione Europea, Organizzazione Mondiale delle Dogane).

A livello nazionale, la Guardia di finanza intrattiene rapporti istituzionali di cooperazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le altre Forze di Polizia. Il Corpo ha avviato proficue relazioni collaborative, tra le altre, anche con Confindustria, INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione), BSA (Business Software Alliance), FPM (Federazione contro la pirateria musicale) e AESVI (Associazione Editori Software Videoludico Italiana).

S.I.A.C.

La Guardia di Finanza, cosciente dei danni globali che la contraffazione provoca al tessuto economico legale ha realizzato un nuovo progetto, finanziato dalla Commissione europea, che, mettendo al centro le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche, volto a creare un collegamento diretto tra il Corpo e il mondo imprenditoriale, minacciato e colpito dalle condotte di contraffazione, per potenziare le relative attività di contrasto sul campo.

Si tratta del S.I.A.C. – Sistema Informativo Anti Contraffazione, che rappresenta una moderna piattaforma tecnologica, accessibile attraverso il sito web "<http://siac.gdf.it>". Si tratta, in sintesi, di un network di dialogo multimediale tra Istituzioni, cittadini ed imprese titolari di marchi, che intende rafforzare il dispositivo di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione.

Tale sistema presenta diverse funzioni, alcune delle quali di carattere operativo riservate ai Reparti della Guardia di Finanza e alle altre Forze di Polizia - sostanzialmente finalizzate a rendere possibile un'analisi più strutturata del fenomeno della contraffazione – altre, invece, accessibili a qualunque utente della rete, ove è possibile informarsi sul quadro generale di evoluzione del fenomeno, visionare schede tematiche su categorie di prodotti maggiormente esposti ai rischi di contraffazione, ricevere consigli per un consumo accorto ed intelligente, aggiornarsi sulla normativa di settore.

Il S.I.A.C. offre, altresì, un'opportunità alle imprese di concorrere fattivamente alla protezione dei propri marchi e al contrasto delle condotte illecite che li minacciano.

In proposito, è stata realizzata un'applicazione informatica riservata all'informazione e al partenariato con le aziende che potranno fornire alla Guardia di finanza risultanze e dati di utilità in chiave operativa, in un ambiente telematico ad accesso condizionato.

I titolari di marchi e brevetti sono, cioè, messi in grado di collaborare attivamente all'attività di prevenzione e contrasto, mediante l'invio di informazioni sui propri prodotti colpiti da condotte di contraffazione (immagini di raffronto tra un bene originale e uno contraffatto, schede tecniche, notizie relative all'imballaggio utilizzato per le spedizioni della merce originale, perizie, consulenze tecniche, riferimenti dei periti, etc.).

In sostanza, alle aziende viene offerta l'opportunità di fornire sistematicamente e con tempestività le informazioni che loro stesse reputano utili per il supporto di tutte le unità operative del Corpo operanti a livello nazionale, le quali avranno su questo sito uno strumento di consultazione sempre disponibile e costantemente aggiornato.



CONTATTI

- **Comando Provinciale Milano**

Via Valtellina, 3 - 20124 Milano
02 6080887

- **Comando Regionale Lombardia**

Via Melchiorre Gioia, 5 - 20124 Milano
02 62771

- **Nucleo speciale Tutela Proprietà Intellettuale**

Via Fortunato Depero, 76
00155 Roma - 06 96513563

Polizia Locale

La Polizia Locale è da anni impegnata nella lotta alla contraffazione, contrastando il commercio illegale di merce contraffatta e promuovendo campagne di formazione alla legalità, sensibilizzando la popolazione sulla pericolosità per la sicurezza e la salute dei consumatori.

In particolare, con le Direttive dell'8 agosto 2014, 19 novembre 2014 e 6 luglio 2015, il Ministero dell'Interno ha promosso interventi congiunti da parte delle Forze di Polizia sul territorio e coordinati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ai Sindaci viene chiesto sia di collaborare - attraverso la Polizia Locale - alle attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni in materia di commercio, sia di fornire un adeguato supporto logistico disponendo locali idonei per il deposito dei beni sequestrati, in attesa dell'intervento dell'autorità giudiziaria.



Progetto Sentinelle

Il Consiglio Milanese Anticontraffazione (CMA), nato nel 2012 dalla collaborazione tra il Comune di Milano, la Camera di commercio di Milano, il Centro Studi Grande Milano, ed altri Enti ed Istituzioni, persegue la tutela effettiva del patrimonio nazionale e milanese di creatività, di competenza, di lavoro, nonché la promozione della legalità in ambito economico. In quest'ottica si inserisce il Progetto "Sentinelle Anticontraffazione" della Polizia Locale, rivolto a tutti i cittadini milanesi per aumentare la consapevolezza sulle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'acquisto di falsi.

L'obiettivo finale è realizzare un insieme di azioni, repressione, investigazione e promozione di cultura della legalità, che scoraggino il fenomeno della contraffazione con i Comuni della provincia di Milano, soprattutto in attività formative e operative.

IL RUOLO DEL CNAC



Consiglio nazionale Anticontraffazione

L'efficacia della strategia di contrasto a questo fenomeno illegale vede coinvolti molteplici punti di forza:

Condivisione degli obiettivi fra le Forze di polizia statali e locali secondo le reciproche competenze;

Valorizzazione delle Associazioni di categoria quali promotrici di iniziative di comunicazione sulla pericolosità dell'utilizzo di prodotti di bassa qualità, o anche nocivi, nonché delle conseguenze derivanti dall'acquisto di merci contraffatte ovvero di beni da soggetti non autorizzati nei confronti dei cittadini e dei consumatori;

Collaborazione delle Associazioni no profit, che operano nel settore dell'accoglienza dei migranti o delle persone in condizioni di disagio e povertà, per coinvolgere in un percorso di legalità coloro che esercitano abusivamente l'attività commerciale, per sottrarre all'illegalità e allo sfruttamento la manodopera su cui si basa il fenomeno della commercializzazione della merce contraffatta.

Esso è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, per migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale.

Il Consiglio è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dalla legge n. 99/2009.

Presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico o da un suo delegato, è stato formalmente insediato il 22 dicembre 2010 alla presenza dei rappresentanti di altri dieci ministeri e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), che partecipano al CNAC in qualità di Membri.

La Direzione Generale per la lotta alla contraffazione UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce al CNAC il servizio di Segretariato Generale e coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività del Consiglio. Nell'attuazione delle linee strategiche il Consiglio è supportato da due Commissioni Consultive Permanenti, una delle Forze dell'Ordine:

- Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizie Municipali, Polizia Postale, Corpo Forestale, Agenzie delle Dogane; l'altra delle forze produttive e dei Consumatori:
- AICIG, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato,

CONTATTI



Consiglio Nazionale Anticontraffazione:
Via Molise, 19 - 00187 Roma

Uffici di Presidenza:
Tel. 06 47055792
E-mail: info@cnac.gov.it

Segretariato Generale:
Ministero dello Sviluppo Economico,
Direzione per la lotta alla contraffazione - UIBM
E-mail: segretariatogenerale@cnac.gov.it

Ambiti di intervento

Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, CNA, Unioncamere, CNCU-Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, Confederazione Italiana Agricoltori. In seno al Consiglio Nazionale sono state istituite 13 Commissioni Consultive Tematiche per approfondire l'impatto del fenomeno in determinati settori, e di elaborare appropriate linee di azione. Più recentemente 3 Commissioni Tematiche - Tutela Made in Italy, Enforcement, Lotta alla Contraffazione online - sono state insediate per individuare le proposte in attuazione delle priorità strategiche 2014-2015.

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione ha sede a Roma. Attuale Presidente è il Sottosegretario allo Sviluppo Economico.

- **Comunicazione ed informazione ai consumatori**, per continuare l'opera di sensibilizzazione presso questo particolare target e rafforzare la cultura della proprietà intellettuale, soprattutto presso i giovani;
- **Formazione alle imprese** in tema di tutela della proprietà intellettuale, in una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale. Fondamentale per questo è il coordinamento con l'agenzia ICE, che supporta

le imprese nel presidiare i mercati internazionali tramite l'innovazione che preveda un uso strategico della proprietà intellettuale;

- **Rafforzamento del presidio territoriale**, per lavorare alla creazione e all'applicazione a livello locale (capoluoghi di regione) di un modello strategico per la lotta alla contraffazione, prevedendo un coordinamento delle Forze dell'Ordine e la formazione delle stesse;
- **Enforcement**, con un particolare focus sulla preservazione della specializzazione dei giudici civili (mantenimento della specializzazione all'interno dei Tribunali per l'impresa nei quali sono confluite le Sezioni specializzate in materia di tutela della proprietà intellettuale) e l'importante obiettivo della specializzazione dei giudici penali (oggi non specializzati nella materia);
- **Lotta alla contraffazione via Internet**, per trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei fornitori di connettività e i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti;
- **Tutela del Made in Italy** da fenomeni di usurpazione all'estero. L'Italian Sounding è il fenomeno che fa emergere questa priorità, con un danno al comparto alimentare italiano di 6 milioni di euro all'ora.

Le disposizioni penali

La contraffazione è un delitto che crea particolare allarme sociale per i seguenti motivi:

- Arreca grave pregiudizio ai fabbricanti e ai commercianti onesti derivante dalla sleale concorrenza;
- Inganna la buona fede del consumatore;
- Mette in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.

Le condotte penalmente rilevanti sono:

- La contraffazione e l'alterazione di marchi e segni distintivi (art. 473 c.p.);
- L'introduzione nello Stato di prodotti contraffatti al fine di trarne profitto (art. 474 c.p.);
- La vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali nazionali contraffatti (art. 514 c.p.);
- La vendita o la messa in circolazione di prodotti contraffatti (art. 517 c.p.).

Il delitto di contraffazione consiste non solo nella riproduzione integrale di un marchio o di un segno distintivo ma anche nella loro mera alterazione, cioè la riproduzione anche solo parziale di un marchio o di un segno distintivo, tale da potersi confondere con gli originali.

Merce contraffatta

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. La pena sale da uno a quattro anni di reclusione, congiunta con la multa da euro 3.500 a euro 35.000, per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Importazione

Art. 474 cp. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La vendita

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione o introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Per poter punire il delitto previsto dall'art. 474 c.p. è però necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Per giurisprudenza pacifica il delitto di cui all'art. 474 c.p. può essere contestato insieme al delitto di ricettazione, previsto e punito dall'art. 648 c.p., che prevede che, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, consapevolmente acquista, riceve od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare, sia punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La tutela dei prodotti

Secondo l'art. 514 c.p. chiunque ponendo in vendita o mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa non inferiore a 500 euro. Questa norma prevede una tutela specifica per i prodotti industriali nazionali contro la commercializzazione di beni contraffatti.

L'art. 517 c.p., punisce chiunque vende o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto. La pena è la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro. Questa norma prescinde dalla falsità di contrassegni, marchi ed indicazioni di provenienza, in quanto punisce la condotta di chi mette in vendita beni contraffatti con l'intento di ingannare l'acquirente. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che le espressioni origine e provenienza indicate nell'art. 517 del c.p. stanno ad indicare non il luogo geografico di produzione delle merci bensì il soggetto che le ha prodotte e che pertanto ne garantisce la qualità del prodotto.

La responsabilità amministrativa degli enti

I delitti previsti e puniti dagli artt. 473 e 474 del c.p. costituiscono reati presupposti per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001.

Tale responsabilità consente di colpire il patrimonio degli enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione del delitto di contraffazione.

I presupposti per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti sono:

- il delitto deve essere commesso da funzionari di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente.
- il delitto deve rientrare tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (reato presupposto).
- il delitto deve essere commesso nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.



Oltre a sanzioni pecuniarie, l'art.9 comma 2 del D.lgs. 231/2001D.Lgs. prevede anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la PA;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi o contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La confisca

Il legislatore nazionale ha previsto l'applicazione della confisca per equivalente nei confronti delle persone che commettono i delitti di contraffazione. L'art. 474 bis del c.p. prevede, infatti, che nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto (confisca per equivalente).

La confisca per equivalente è una misura ablativa a carattere sanzionatorio che ha per oggetto i beni che sono nella disponibilità dell'autore del reato per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato senza la necessità di dover dimostrare il rapporto di pertinenzialità tra il delitto e i beni confiscati.

La confisca per equivalente è in pratica una sanzione che ha la finalità di ottenere a favore dello Stato il risarcimento del danno mediante la confisca dei beni personali dell'autore del reato.

La confisca per sproporzione è una misura di prevenzione patrimoniale disciplinata dal nostro ordinamento per contrastare la criminalità organizzata ed aggredire le ricchezze illecitamente accumulate, le quali potrebbero essere utilizzate per la commissione di ulteriori delitti. Tale misura di prevenzione si applica ai reati inseriti nell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 tra cui rientrano il commercio dei prodotti recanti segni falsi e la contraffazione di indicazione geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Le sanzioni amministrative

La responsabilità penale sussiste nei casi in cui l'introduzione, la vendita o la messa in circolazione nello Stato dei beni contraffatti avviene con l'intento di commercializzare tali prodotti per trarne profitto.

Nel caso in cui l'acquisto di merce contraffatta avviene per uso personale, tale condotta non integra la fattispecie penale prevista e punita dagli articoli 473 e 474 del c.p. ma comporta soltanto una violazione amministrativa. L'art. 1 co. 7 del D.l. n. 35/2005, convertito nella L. 80/2005 prevede infatti che sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, suggeriscano una violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

Si procede in ogni caso alla confisca amministrativa della merce. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.

L'Auto-riciclaggio

L'art. 648-ter prevede una pena da due a otto anni di reclusione e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo (quindi anche i delitti in materia di contraffazione), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Non sono punibili solo le condotte di mera utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto. Il delitto di auto-riciclaggio è applicabile anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il delitto di auto-riciclaggio è nato per contrastare fenomeni di inquinamento del sistema finanziario, ma può rivelarsi uno strumento particolarmente utile nella lotta alla contraffazione.

L'impresa della contraffazione vive del reimpiego dei profitti generati dalla produzione e dal commercio di prodotti contraffatti. Oggi tale reinvestimento integra un grave ed autonomo delitto, che si concretizza ad ogni nuovo impiego nel circuito economico degli ingenti profitti generati dalla contraffazione.

La contestazione dell'auto-riciclaggio potrebbe finalmente rendere più rischiosa e quindi meno conveniente la contraffazione sistematica, cioè realizzata su larga scala e in forma imprenditoriale. Nel caso di condanna o di patteggiamento per auto-riciclaggio è comunque sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca delle utilità direttamente provenienti dal delitto, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Oltre alle sanzioni pecuniarie è previsto oggi che si applichino alle persone giuridiche responsabili di condotte di autoriciclaggio anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.





RIEMERGO

SPORTELLO LEGALITÀ
DELLE CAMERE
DI COMMERCIO
LOMBARDE



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI



Camera di Commercio
Genova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



Centro Studi Anticontraffazione



unioncamerelombardia
Camera di Commercio
Lombardia





RIEMERGO
SPORTELLI LEGALITÀ
DELLE CAMERE
DI COMMERCIO
LOMBARDE

Gli Sportelli “RiEmergo” delle Camere di Commercio lombarde sono una rete di sostegno e di prevenzione sui territori al fianco degli imprenditori, dei professionisti e dei cittadini nel contrasto ai fenomeni di USURA, ESTORSIONE, RACKET, CORRUZIONE E CONTRAFFAZIONE. Sono un punto di riferimento, di informazione e di sensibilizzazione per chi ha bisogno di un supporto, un’indicazione o un accompagnamento su queste tematiche.

CONTATTI - www.sportelliriemergo.it



Camera di Commercio
Bergamo

E-mail: legalita@bg.camcom.it
Tel: 035 4225291
Mercoledì 09.00 - 12.00



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

E-mail: legalita@bs.camcom.it
Tel: 030 3725260/5363
Lunedì e Giovedì 14.00 - 15.30



Camera di Commercio
Como

E-mail: legalita@co.camcom.it
Tel: 031 256511/536
Mercoledì 09.00 - 12.00



Camera di Commercio
Cremona

E-mail: legalita@cr.camcom.it
Tel: 0372 490253
Lunedì e Mercoledì 10.00 - 12.30



Camera di Commercio
Lecco

E-mail: legalita@lc.camcom.it
Tel: 0341 292228/259
Mercoledì 10.00 - 15.00



Camera di Commercio
Mantova

E-mail: legalita@mn.camcom.it
Tel: 0376 234423
Mercoledì 09.00 - 12.00



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

E-mail: legalita@mi.camcom.it
Tel: 02.85155123
Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.00



Camera di Commercio
Pavia

E-mail: legalita@pv.camcom.it
Tel: 0382 393289/338/228
Martedì e Giovedì 09.00 - 12.00



Camera di Commercio
Sondrio

E-mail: legalita@so.camcom.it
Tel: 0342 527225
Venerdì 09.00 - 12.30



CAMERA DI
COMMERCIO
DI VARESE

E-mail: legalita@va.camcom.it
Tel: 0332 295443
Mercoledì 09.00 - 12.00



unioncamerelombardia
camere di commercio
lombarde